



COMUNE DI PONTECURONE
(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 30.11.1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 24.03.1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 29.02.2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29.02.2000
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.03.2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28.03.2007
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30.04.2010**

Tariffe ridenominate in Euro come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 17.12.2001

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1: oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Art. 2: beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale: a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato "A" al presente Regolamento; b) i mercati di qualsiasi genere, anche attrezzati.

Art. 3: beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Art. 4: occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono parimenti soggette al presente Regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Art. 5: occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Art. 6: occupazioni non rientranti nel presente Regolamento

1. Sono non assoggettabili all'applicazione del presente Regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 7: soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 8: occupazioni abusive. Sanzioni (modificato con D.C. n. 12 del 24.03.1999)

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia municipale, ecc.) determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Qualora il contravventore non s'avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) della comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso, ovvero il Funzionario Responsabile dell'area amministrativo – contabile.
4. In caso d'occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

TITOLO III

LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Art. 9: domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, deve farne domanda scritta, redatta in carta legale, al Comune almeno 3 giorni liberi prima di quello a decorre dal quale si intende realizzare l'occupazione. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
2. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto, comunque, a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 3. la domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 10: rilascio della concessione

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del Responsabile del Servizio il quale determinerà le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed all'eventuale costruzione degli impianti manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
- 1bis In ogni caso la concessione per le occupazioni permanenti non potrà avere durata superiore a 9 anni (*aggiunto con D.C. n. 12 del 24.03.1999*), salvo quanto diversamente stabilito con provvedimento del Consiglio Comunale per occupazioni particolari e specifiche e, comunque, per una durata non superiore a 20 anni. (*periodo aggiunto con D.C. n. 8 del 29.02.2000*)
2. Se ritenuto opportuno, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di un apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.
3. (*abrogato con D.C. n. 12 del 24.03.1999*)
4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 11: uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Art. 12: rinnovo della concessione

1. Almeno 10 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.
2. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.
3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.

Art. 13: revoca e decadenza della concessione

1. La concessione può essere sempre revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente Regolamento oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interesse, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. Non dà, invece, diritto al pagamento di alcuna indennità.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
5. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite dal presente Regolamento. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del presente.

Art. 14: danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Art. 15: occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa indipendentemente dall'esistenza di manufatti ed impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree e a mano e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a sei ore.

Art. 16: classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le strade comunali sono classificate in 3 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera A.

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Art. 17: canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato B.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 18: canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.

Art. 19: canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.

TITOLO V

AGEVOLAZIONI E NON ASSOGGETTABILITÀ AL CANONE

Art. 20: non assoggettabilità al canone

1. Non sono assoggettabili al canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro c Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di riti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili, infissi di carattere stabile;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle di circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - e) le occupazioni occasionali con durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla soste dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o agli altri Enti di promozione sportiva;
- m) le occupazioni con tende e simili, fisse o detraibili, effettuate direttamente sul suolo pubblico;
- n) occupazioni aventi finalità politica ed istituzionale;
- o) passi carrabili di qualsiasi natura;
- p) i de hors temporanei di esercizi pubblici;
- q) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o di ricorrenze civili o religiose;
- r) occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) occupazioni destinate all'impianto e allo svolgimento di spettacoli viaggianti (con relative caravans al seguito) (*lettera aggiunta con D.C. n. 4 del 28.03.2007*);
- t) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o patrocinate dallo stesso (*lettera aggiunta con D.C. n. 13 del 30.04.2010*).

Art. 21: agevolazioni

1. Il canone per le occupazioni temporanee a giorni continuativi, è ridotto nel seguente modo:
 - a) da 15 a 30 giorni del 50%;
 - b) oltre i 30 giorni di un ulteriore 50% sul totale dei giorni.
2. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, etc.), la riscossione del canone viene disposta mediante Convenzione a canone ridotto del 78%.
3. Per le occupazioni permanenti le superfici sono calcolate in ragione del 100% fino a 500 mq – del 60% fino a 1.000 mq – del 25% fino a 5.000 mq – del 10% oltre i 5.001 mq. Le predette agevolazioni non vengono applicate per il punto 3) dell'allegato B del presente Regolamento.
4. (*abrogato con D.C. n. 4 del 28.03.2007*)

Art. 22: autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 23 (*abrogato con D.C. n. 4 del 29.02.2000*)

Art. 24: passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Fermo restando la non assoggettabilità del canone a dette occupazioni ai sensi dell'art. 20, lettera o) del presente Regolamento, va comunque inoltrata domanda per il rilascio della relativa concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservando le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché il Regolamento del Codice della Strada.

Art. 25: trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti e ogni altro manufatto di cui al precedente articolo possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimenti sono a carico dei concessionari.

Art. 26: distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su un'area non pubblica, è tuttavia occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 27: pagamento del canone e modalità di versamento

1. Per le concessioni permanenti il canone va pagato al rilascio della concessione. Le successive annualità sono commisurate all'anno solare e vanno pagate entro il 30 giugno di ogni anno.
- 1.bis Per le occupazioni permanenti non quantificabili in termini di metri lineari o quadrati, il canone verrà determinato di volta in volta dall'Organo competente, sulla base delle caratteristiche tipologiche dell'occupazione. *(aggiunto con D.C. n. 12 del 24.03.1999)*
2. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
- 2.bis Per le occupazioni temporanee effettuate dai venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono i loro prodotti in occasione del mercato settimanale, il canone di concessione verrà corrisposto, nei modi previsti dal successivo comma 3, in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno. *(aggiunto con D.C. n. 12 del 24.03.1999)*
3. Per il pagamento i soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
 - b) il versamento diretto presso l'Ufficio Economato o altro incaricato;
4. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero nel termine prescritto.
5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di un ammontare inferiore a Lire 5.001.
6. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune una sanzione pecuniaria pari al 30% del canone dovuto. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.

TITOLO VI

NORME VARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 28: canone per l'occupazione per gli impianti a rete (modificato con D.C. n. 4 del 29.02.2000)

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa di Lire 1.500.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune per ciascuna Azienda non può essere inferiore a Lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta, complessivamente, per le occupazioni permanenti effettuate dalle Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. I canoni di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di C/C Postale intestato al Comune di Pontecurone – Servizio Tesoreria.
5. E' in facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate ed effettuare controllo nel territorio comunale.
6. Per quanto non previsto si rimanda a quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i.

Art. 29: concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01.01.1999 restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 12.

Art. 30: organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente Regolamento, spetta al funzionario responsabile del servizio cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tale fine, l'ufficio comunica il rilascio delle concessioni.

Art. 31: entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.
2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio cui il presente Regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione.

Art. 32: pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 33: norme di rinvio

1. Per tutto quanto esplicitato nel presente Regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.